

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. MAROCCO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

36011 ARSIERO - Via Roma, 33 - Tel. 0445 740328

C.M.: VIIC85200Q – C.F.: 83002850242

e-mail: viic85200q@istruzione.it – PEC: viic85200q@pec.istruzione.it

www.icarsiero.edu.it

**REGOLAMENTO INTERNO CONTENENTE CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE
DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 129/2018 (art. 45
comma 2 lett. b, d, h)**

Deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 11/02/2026 con delibera n. 4

VISTO l'art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 con il quale viene attribuita al Consiglio d'istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico dell'attività negoziale relativa a:

- contratti di sponsorizzazione (art. 45 comma 2 lett. b,);
- contratti di utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici (art. 45 comma 2 lett. d,);
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (art. 45 comma 2 lett. h,);

ARTICOLO 1

Contratti di sponsorizzazione (art. 45 comma 2 lett. b,)

La stipula dei contratti di sponsorizzazione potrà essere disposta dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i contratti di sponsorizzazione devono essere finalizzati a sostenere, in tutto o in parte, specifiche attività promosse e realizzate dalla Scuola. Essi non devono prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni o servizi da parte degli alunni e delle loro famiglie, del personale scolastico e delle loro famiglie, della scuola stessa.
- la scuola rende pubblici, anche sul suo sito web, i dati dello sponsor.
- la durata del contratto è determinata di volta in volta per periodi ben definiti. Il contratto non è tacitamente rinnovabile.
- in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola o che svolgano attività concorrente con la scuola;
- nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.

ARTICOLO 2

Contratti di utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla Istituzione Scolastica o in uso alla medesima (art. 45 comma 2 lett. d,)

La stipula dei contratti di utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici potrà essere disposta dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la concessione in uso dei locali scolastici è finalizzata a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione educativa, formativa, ricreativa, culturale, artistica, sportiva, sociale e civile.

- è altresì esclusa la possibilità di concederli in uso a singoli soggetti o comunque a gruppi i cui fini statutari non siano coerenti con l'azione di cui al comma 1.
- l'utilizzazione dei locali scolastici e delle strutture dovrà essere disposta:
in orari non coincidenti con le attività didattiche curricolari ed extracurricolari ed ogni altra attività e manifestazione promosse direttamente dalla scuola;
in orari che non rechino disturbo all'attività didattica

Il Dirigente Scolastico stipula apposita convenzione che, a garanzia di esigenze ed interessi della scuola, dovrà contenere:

- la decorrenza e la durata della concessione, che comunque non può essere superiore alla durata dell'anno scolastico di riferimento;
- la clausola che non è previsto il rinnovo tacito;
- i tempi e i modi di utilizzo dei locali e delle strutture;
- l'elenco dei materiali e delle attrezzature concessi in uso, con indicazione delle quantità e dello stato di conservazione;
- responsabilità a capo del concessionario per le attività che svolge nei locali;
- gli obblighi del contraente, tra cui quelli inerenti alla vigilanza e la tutela dei locali dei beni in esso contenuti, la pulizia e l'igiene dei locali utilizzati;
- specifiche clausole di salvaguardia;
- le modalità di verifica della convenzione.

L'Istituzione Scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.

Qualora in sede di verifica, in contraddittorio con il concessionario, si determinasse il mancato rispetto delle condizioni di concessione in uso, il Dirigente Scolastico può sospendere la fruizione sino all'immediato ripristino delle garanzie definite dalla convenzione.

ARTICOLO 3

Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
(art. 45 comma 2 lett. h,)

Per particolari attività e prestazioni, finalizzate all'arricchimento dell'Offerta Formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione possono essere stipulati contratti di prestazione d'opera.

All'inizio dell'anno scolastico, o quando si presenta la necessità il Dirigente, sulla base del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e dei progetti previsti nel Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con avvisi da pubblicare sul sito web della scuola nella sezione amministrazione trasparente.

A norma dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001:

“per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Tale procedura, in ogni caso, può essere espletata solo previa positiva verifica in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e alla ulteriore normativa applicabile.

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività, è possibile ricorrere ai dipendenti di altre istituzioni scolastiche in applicazione del contratto vigente.

In attuazione ed esecuzione dell'art. 44 del D.L. 129 /2018, l'affidamento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa avviene nel rispetto della seguente procedura.

1. Il progetto formativo deve essere previsto dal PTOF e viene proposto al Consiglio di Istituto dai docenti.
2. Il Dirigente verifica la possibilità di ricorrere al personale in servizio presso l'istituzione scolastica attraverso la pubblicazione di avvisi interni tenendo conto delle competenze richieste.

Raccolte le disponibilità, si provvederà all'individuazione dell'incaricato tramite la valutazione dei titoli posseduti applicando la griglia dei punteggi stabiliti di volta in volta dal Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio d'Istituto.

Al docente individuato verrà conferito un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di incarico. Solo nel caso di esito negativo della procedura di selezione interna, il Dirigente Scolastico deciderà se ricorrere a:

- ✓ alla verifica di personale di altre scuole con conferimento di incarico di collaborazione plurima;
- ✓ ad un esperto esterno secondo le modalità indicate nell' art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001); l'Istituzione Scolastica stipulerà con l'esperto individuato un contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.

Qualora l'esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto dell'articolo 53 ("Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi") del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente.

Il progetto può essere finanziato anche mediante contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, tramite la stipula di un contratto di sponsorizzazione (art. 45 c. 2 lett. b) del D.L. 129/2018.

Pubblicazione degli avvisi di selezione

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente, qualora intenda non avvalersi di affido diretto sotto soglia, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione del proprio sito web.

Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo quanto statuito dal comma 6 dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001.

Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento e/o attività richiesti.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- essere in possesso dell'iscrizione all'albo professionale, se previsto;
- aver partecipato alla formazione sulla sicurezza.

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Individuazione degli esperti esterni

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto;

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- laurea inerente la qualifica richiesta e, in casi eccezionali, diploma;
- altre lauree - Attestati di specializzazione - Master universitari - Dottorati di ricerca;
- pubblicazioni ed altri titoli;
- precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell'incarico in ambito scolastico e/o presso altri enti pubblici;
- attività di docenza in progetti formativi.

La comparazione avviene, nel rispetto delle norme di trasparenza.

In ogni caso, per ogni bando per il reclutamento di esperti verrà stabilita la relativa griglia di valutazione dei titoli e/o esperienze professionali.

Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo.

Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica (Anagrafe delle prestazioni) entro i termini previsti dall'art. 53 del citato D.Lgs. n°165/2001.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di prestazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al prestatore d'opera, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Fatto salvo quanto eventualmente previsto dal regolamento di specifici progetti, agli esperti interni alla scuola il compenso è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico.

Per il personale estraneo all'amministrazione, il Dirigente Scolastico potrà sottoscrivere attività negoziale per un compenso max di € 100,00 orarie oppure di € 300,00 forfetarie.

Per la Direzione e coordinamento è attribuito un compenso orario fino ad € 80,00.

Possono essere stabiliti compensi orari differenziati rispetto alla tipologia dell'incarico. Il compenso deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività dell'eventuale utilizzazione da parte del prestatore di mezzi e strumenti propri. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito.

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'esperto esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.